

Ordinanza sugli yacht marittimi svizzeri (Ordinanza sugli yacht)¹

del 15 marzo 1971 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 35 capoversi 2 e 3 della legge del 23 settembre 1953²
sulla navigazione marittima,³

decreta:

Immatricolazione degli yacht marittimi svizzeri Yacht svizzeri

Art. 1

¹ Gli yacht svizzeri naviganti in mare, sono panfili sportivi e da diporto, immatricolati nel registro svizzero degli yacht.

² Basilea è l'unico porto d'immatricolazione degli yacht svizzeri.

³ Gli yacht svizzeri inalberano bandiera svizzera giusta l'articolo 3 della legge sulla navigazione marittima. L'Ufficio svizzero della navigazione marittima può consentire ai proprietari di yacht, membri di circoli nautici di carattere svizzero, di aggiungere alla bandiera svizzera l'emblema del loro circolo nautico a condizione di non causare confusione con la bandiera di un altro Stato.

Registro svizzero degli yacht

Art. 2 Autorità

¹ L'Ufficio svizzero della navigazione marittima tiene il registro svizzero degli yacht.

² La procedura di ricorso contro le decisioni dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.⁴

³ Il Dipartimento federale degli affari esteri può emanare prescrizioni esecutive e istruzioni concernenti l'allestimento e la tenuta del registro svizzero degli yacht.

RU 1971 331

¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).

² RS 747.30

³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).

⁴ Nuovo testo giusta la cifra II n. 75 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Art. 3 Contenuto

¹ Ciascuno yacht immatricolato nel registro svizzero degli yacht è iscritto su una pagina speciale e riceve un numero d'ordine.

² Nella pagina del registro sono iscritti:

- a.⁵ cognome, nome, data di nascita e domicilio del proprietario o, se si tratta di una persona giuridica, ragione sociale o nome e sede della persona giuridica;
- b. nome dello yacht;
- c. l'epoca, il luogo di costruzione e il nome del costruttore dello yacht;
- d.⁶ la lunghezza, la larghezza, il pescaggio o l'altezza interna dal ponte al fondo di sentina e il dislocamento dello yacht;
- e. genere di yacht e materiale di costruzione;
- f. per yacht a vela, la superficie velica, il numero degli alberi; per gli yacht a propulsione meccanica, il numero, il tipo e la potenza dei motori;
- g. per gli yacht dotati di radiotelefonìa, la sigla di chiamata.

³ Ogni modificazione concernente l'immatricolazione deve essere subito comunicata dal proprietario dello yacht all'Ufficio svizzero della navigazione marittima. L'articolo 149 della legge sulla navigazione marittima si applica per analogia.

Art. 4 Effetti dell'immatricolazione

¹ Gli yacht immatricolati soggiacciono alle disposizioni degli articoli 1, 4, 7, 14 capoversi 2 e 3, 15 e 16 della legge sulla navigazione marittima come anche alle altre disposizioni di detta legge e della sua ordinanza d'esecuzione del 20 novembre 1956⁷, dichiarate applicabili dalla presente ordinanza; per l'applicazione di queste disposizioni, gli yacht svizzeri sono equiparati alle navi svizzere.⁸

² L'immatricolazione d'uno yacht nel registro svizzero degli yacht concerne unicamente la nazionalità e non produce alcun effetto quanto alla proprietà e ai diritti reali.

Condizioni d'immatricolazione**Art. 5** In generale

¹ Possono essere iscritti nel registro degli yacht svizzeri soltanto i panfili sportivi e da diporto:

⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 567).

⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 set. 1976, in vigore dal 15 ott. 1976 (RU 1976 1893).

⁷ RS 747.301

⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 567).

- a. che per le loro dimensioni, il genere di costruzione e l'armamento sono atti a tenere il mare;
- b.⁹ per i quali siano adempiute le condizioni di cui alla presente ordinanza per quanto concerne i proprietari, l'assicurazione di responsabilità civile, la denominazione e la procedura;
- c. che non sono iscritti in un registro pubblico estero.

² ...¹⁰

³ a ⁵ ...¹¹

Art. 6¹² Proprietari

¹ I proprietari di uno yacht svizzero devono essere persone fisiche di cittadinanza svizzera o con domicilio in Svizzera oppure persone giuridiche con sede in Svizzera.

² Le persone giuridiche devono inoltre avere la loro amministrazione effettiva in Svizzera ed essere iscritte nel registro di commercio.

³ L'Ufficio svizzero della navigazione marittima può esigere che il proprietario dia informazioni quanto al modo di finanziamento dell'acquisto dello yacht e del rispettivo esercizio.

Art. 7 Navigabilità

¹ Lo yacht deve essere idoneo a tenere il mare e adeguatamente costruito e armato. L'Ufficio svizzero della navigazione marittima può esigere la presentazione di un certificato di navigabilità rilasciato da un'autorità o un organismo riconosciuto. Esso all'estisce, dopo aver udito le cerchie interessate, le direttive sull'armamento degli yacht, le cui esigenze devono essere almeno corrispondenti a quelle prescritte per i natanti sportivi e da diporto naviganti nelle acque interne svizzere.

² Le prescrizioni del diritto sulle telecomunicazioni si applicano all'installazione e all'esercizio degli impianti di telecomunicazione.¹³

Art. 8 Assicurazione di responsabilità civile

¹ Il proprietario di uno yacht svizzero deve concludere e mantenere, presso una società d'assicurazione ammessa dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari a

⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 567).

¹⁰ Abrogato dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU **2009** 2567).

¹¹ Introdotti dalla cifra I dell'O del 19 ott. 1983 (RU **1983** 1385). Abrogati dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU **2009** 2567).

¹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 567).

¹³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU **2009** 2567).

esercitare la propria attività in Svizzera, un'assicurazione di responsabilità civile sullo yacht che copra la responsabilità per la condotta e l'esercizio di detta imbarcazione.¹⁴

^{1bis} Il proprietario di uno yacht svizzero può chiedere che la copertura assicurativa di una società d'assicurazione con sede all'estero sia riconosciuta in via eccezionale come equivalente dall'Ufficio svizzero della navigazione marittima se:

- a. le società d'assicurazione ammesse dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari a esercitare le loro attività in Svizzera non offrono la copertura necessaria;
- b. per lo yacht esiste già una copertura assicurativa sufficiente in uno degli Stati rivieraschi che si affacciano su acque confinarie (Lago di Costanza, Lago Maggiore, Lago Lemano).¹⁵

² L'assicurazione deve coprire la responsabilità civile del proprietario e del comandante dell'imbarcazione, come anche delle persone di cui il proprietario risponde.

³ Possono essere escluse dall'assicurazione:

- a. pretese civili del proprietario verso le persone di cui risponde;
- b. pretese civili del coniuge e dei consanguinei in linea ascendente e discendente del proprietario o comandante, come anche di fratelli e sorelle con questi conviventi.

⁴ L'assicurazione deve coprire i diritti all'indennizzo delle persone lese almeno fino a concorrenza delle somme seguenti:

- a. ove esiste una limitazione legale della responsabilità, fino a questo limite;
- b.¹⁶ negli altri casi, cinque milioni di franchi per sinistro, per l'insieme dei danni alle persone e alle cose.

Art. 9 Denominazione dello yacht

¹ Ciascun yacht svizzero porta un nome che deve essere scritto sull'imbarcazione, nel modo usuale e visibilmente.

² Il nome dello yacht deve distinguersi chiaramente da quello delle altre navi svizzere e degli altri yacht se non si tratti d'imbarcazioni del medesimo proprietario.

³ Il nome del porto d'immatricolazione deve essere indicato sullo yacht in una delle tre lingue ufficiali (Basilea, Basel, Bâle).

Art. 10 Procedura d'immatricolazione

¹ L'immatricolazione di uno yacht nel registro svizzero degli yacht avviene su domanda scritta del proprietario, contro pagamento delle tasse richieste.

¹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 567).

¹⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 567).

¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).

² La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 3.

³ A sostegno della domanda devono essere allegati:

- a. per le persone fisiche, l'atto d'origine o il passaporto del proprietario;
- b.¹⁷ per le persone giuridiche, l'estratto del registro di commercio;
- c. la prova della proprietà;
- d. un attestato comprovante che lo yacht, se già iscritto in un registro pubblico estero, ne è stato radiato oppure che la radiazione sarà fatta all'atto dell'iscrizione in Svizzera;
- e. una notificazione scritta in cui il proprietario dichiara che non ha chiesto né chiederà l'iscrizione dello yacht in un registro pubblico estero;
- f. una notificazione scritta in cui il proprietario dichiara che ha armato lo yacht conformemente all'articolo 7 della presente ordinanza e che l'armamento sarà mantenuto in perfetto stato;
- g. l'attestazione della società d'assicurazione comprovante la conclusione dell'assicurazione responsabilità civile richiesta;
- h. una dichiarazione conforme all'articolo 6 capoverso 4 della presente ordinanza.

Certificato di bandiera

Art. 11 Rilascio e contenuto

¹ Dopo l'immatricolazione dello yacht nel registro svizzero degli yacht, l'Ufficio svizzero della navigazione marittima rilascia al proprietario un certificato svizzero di bandiera, di cui stabilisce forma e contenuto.

² Il certificato di bandiera, che deve essere sempre recato a bordo dello yacht, attesta che quest'ultimo ha il diritto e l'obbligo di navigare sotto bandiera svizzera.

³ Il certificato di bandiera serve a designare lo yacht; esso contiene i dati richiesti in virtù dell'articolo 3, indica il porto d'iscrizione e riproduce, all'occorrenza, l'autorizzazione data in virtù dell'articolo 1 capoverso 3.

Art. 12 Durata della validità

¹ Il certificato di bandiera è valido cinque anni.¹⁸

² Fintanto che sono adempite le condizioni per l'iscrizione del natante nel registro svizzero degli yacht, il certificato di bandiera deve, secondo i casi, essere prorogato,

¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 567).

¹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 567).

modificato o sostituito. Le disposizioni dell'articolo 43 capoversi 2, 3 (per. 1) e 4 della legge sulla navigazione marittima sono applicabili per analogia.

³ Il certificato di bandiera perde validità, e dev'essere restituito senza indugio all'Ufficio svizzero della navigazione marittima o al consolato svizzero più vicino, quando lo yacht è cancellato dal registro svizzero degli yacht. È applicabile l'articolo 147 della legge sulla navigazione marittima.

Attestazione svizzera di bandiera¹⁹

Art. 12a²⁰

¹ L'attestazione svizzera di bandiera certifica che un'imbarcazione non idonea a tenere il mare ha il diritto e l'obbligo di navigare sotto bandiera svizzera.

² L'Ufficio svizzero della navigazione marittima rilascia su domanda del proprietario di un'imbarcazione un'attestazione di bandiera, se:

- a. il proprietario adempie le prescrizioni della presente ordinanza per quanto concerne la nazionalità;
- b. l'imbarcazione non adempie le condizioni necessarie per l'immatricolazione nel registro svizzero degli yacht; e
- c. l'imbarcazione:
 1. è immatricolata in un registro in Svizzera secondo le prescrizioni della legge federale del 3 ottobre 1975²¹ sulla navigazione interna e possiede una licenza valida di navigazione, o
 2. si trova in permanenza all'estero e possiede un certificato di sicurezza idoneo.

³ Le prescrizioni concernenti gli yacht sono applicabili per analogia alle imbarcazioni con attestazione di bandiera.

Cancellazione dello yacht

Art. 13 In casi particolari

¹ Su domanda del proprietario lo yacht è cancellato dal registro svizzero degli yacht. Il proprietario deve chiederne senz'indugio la cancellazione e restituire il certificato di bandiera non appena aliena lo yacht o è privato in modo permanente della facoltà di disporne, oppure in caso d'innavigabilità permanente.²²

¹⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).

²⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).

²¹ RS 747.201

²² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).

² L'Ufficio svizzero della navigazione marittima ordina la cancellazione di uno yacht dal registro svizzero degli yacht se:

- a. non sono più adempiute le condizioni per l'immatricolazione;
- b. risulta che il proprietario abbia dato indicazioni false o dissimulato fatti importanti;
- c. il proprietario non l'abbia chiesta nei casi di cui al capoverso 1.

³ Inoltre, la cancellazione può essere ordinata se:

- a. è stato omesso l'annuncio di una modificazione per cui vige l'obbligo di notifica;
- b. il proprietario o il comandante dello yacht ha violato reiteratamente o gravemente le prescrizioni della presente ordinanza o le disposizioni dichiarate applicabili della legge sulla navigazione marittima o della sua ordinanza d'esecuzione del 20 novembre 1956²³ o, ancora, è stato commesso un atto contrario agli interessi generali della Confederazione.

Art. 14 A seguito di provvedimenti straordinari

Gli articoli 6 capoverso 1 lettera *a* e 145 capoverso 2 della legge sulla navigazione marittima sono applicabili agli yacht svizzeri. Oltre ai provvedimenti giusta l'articolo 6 capoverso 2, il Consiglio federale può chiudere il registro svizzero degli yacht e ordinare la cancellazione degli yacht immatricolati.

Esercizio della navigazione

Proprietario

Art. 15 Responsabilità

¹ Il proprietario di uno yacht svizzero è simultaneamente armatore della propria imbarcazione giusta la legge sulla navigazione marittima; le disposizioni della legge applicabili agli yacht che concernono gli armatori s'applicano parimente al proprietario dello yacht.

² Il proprietario d'uno yacht svizzero risponde dei danni causati a terzi nell'esercizio del natante, secondo gli articoli 48, 49 e 121 della legge sulla navigazione marittima come anche gli articoli 41 e seguenti del Codice delle obbligazioni²⁴; tuttavia, la responsabilità massima del proprietario corrisponde all'importo stabilito per una stazza lorda di almeno 300 tonnellate. Alla procedura concernente la limitazione della responsabilità si applicano gli articoli 45 a 62 e 70 a 72 dell'ordinanza d'esecuzione del 20 novembre 1956²⁵ della legge sulla navigazione marittima.

²³ RS 747.301

²⁴ RS 220

²⁵ RS 747.301

Art. 16 Esercizio e governo dello yacht

¹ Il proprietario di uno yacht svizzero deve condurre egli stesso il natante oppure affidarne la guida a un comandante. Le associazioni, segnatamente, devono designare un comandante responsabile. Può essere designato uno straniero soltanto in quanto ciò non equivalga a elusione delle prescrizioni sulla cittadinanza.

² Le disposizioni della legge sulla navigazione marittima applicabili agli yacht svizzeri e concernenti il capitano d'una nave riguardano parimenti il comandante e il proprietario dello yacht, se è quest'ultimo che conduce il natante oppure se non ha designato un comandante.

³ Le disposizioni di convenzioni internazionali, le regole e le usanze della navigazione marittima ratificate dalla Svizzera o dichiarate applicabili, si applicano alla condotta e all'esercizio d'uno yacht svizzero se esse concernono parimenti questo tipo di natante.

⁴ Gli articoli 9–11c dell'ordinanza del 20 novembre 1956²⁶ sulla navigazione marittima si applicano anche alla condotta e all'esercizio d'uno yacht svizzero; per l'applicazione di queste disposizioni, gli yacht svizzeri sono equiparati alle navi svizzere.²⁷

Art. 17 Trasporti remunerati

Il trasporto professionale di persone o merci su yacht svizzeri è vietato.

Art. 18 Affidamento a terzi

¹ Uno yacht svizzero può essere eccezionalmente affidato a terzi semprechè ciò non equivalga a elusione delle prescrizioni concernenti la cittadinanza del proprietario. È vietata la cessione a titolo professionale.²⁸

² Il proprietario rimane responsabile dell'esercizio dello yacht. Egli risponde, giusta la legge sulla navigazione marittima e la presente ordinanza, dei danni causati in tale esercizio.

Comandante**Art. 19** Certificato di capacità

¹ Ogni comandante di uno yacht svizzero deve, per poter governare il natante, essere titolare di un certificato di capacità.

²⁶ RS 747.301

²⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 9 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 567).

²⁸ Frase introdotta dalla cifra I dell'O del 12 mag. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1892).

² L'esame è fatto presso un circolo nautico o una scuola di navigazione marittima riconosciuti in quanto ente esaminatore dall'Ufficio svizzero della navigazione marittima.²⁹

³ L'Ufficio svizzero della navigazione marittima disciplina le prove d'esame per i comandanti di yacht nonché il riconoscimento degli enti esaminatori.³⁰

⁴ Se l'esame è superato l'ente esaminatore rilascia il certificato di capacità. L'ente esaminatore non deve far distinzione, nell'esame, fra i candidati membri e non membri.³¹

Diritti e obblighi del comandante

Art. 20 Disposizioni applicabili

¹ Al comandante di uno yacht svizzero si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 51 capoversi 1 e 2, 52, 53, 54 capoverso 1, 55 capoversi 1 e 3, 58, 71, 119 capoverso 1, 124a e 151a della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.³²

² L'Ufficio svizzero della navigazione marittima stabilisce, in considerazione della natura, della grandezza e del tipo di costruzione dello yacht, quali siano i documenti, oltre al certificato di bandiera, da conservare a bordo e da tenere aggiornati da parte del comandante.

Equipaggio

Art. 21

¹ Se un proprietario di yacht svizzero assume, in rapporto di servizio per condurre il natante, un comandante, ufficiali o marinai, sono applicabili per analogia gli articoli 82 a 86 e 162 della legge sulla navigazione marittima e gli articoli 16, 33, 34, 41 capoverso 1, 42 capoverso 2, e 43 della rispettiva ordinanza d'esecuzione del 20 novembre 1956³³. Nel rimanente sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni³⁴ concernenti il contratto di lavoro.

²⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).

³⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).

³¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).

³² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 feb. 2021, in vigore dal 15 mar. 2021 (RU 2021 69).

³³ RS 747.301

³⁴ RS 220

² Le disposizioni della legge sulla navigazione marittima e della rispettiva ordinanza d'esecuzione del 20 novembre 1956³⁵, concernenti le condizioni di lavoro, si applicano agli yacht di 300 tonnellate o più di stazza lorda.

Art. 22 e 23³⁶

Disposizioni finali

Art. 24

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1971.

² L'articolo 143 capoverso 3 della legge sulla navigazione marittima, nel tenore del 14 dicembre 1965, entra in vigore alla stessa data.

³⁵ RS 747.301

³⁶ Abrogati dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2567).